

Allegato "B" al repertorio n. 3488/2222 -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **"Fondazione Bracco E.T.S."** -----

----- **Articolo 1** -----

----- **Costituzione-sede-delegazioni** -----

È costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Bracco E.T.S."**, con sede in Milano, Via Cino del Duca n. 8. -----

La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese **"Bracco Foundation E.T.S."**. -----

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. -----

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore e leggi collegate. -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. -----

----- **Art. 2** -----

----- **Scopi** -----

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: --

* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; -----

* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----

* formazione universitaria e post-universitaria; -----

* ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. -----

La Fondazione in particolare forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, anche quali mezzi per il miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale. -----

In questo contesto, la Fondazione promuove la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale, sviluppa la sensibilità ambientale, promuove la ricerca

scientifica e la tutela della salute, favorisce l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale dei giovani, sviluppa iniziative di carattere assistenziale e solidale per contribuire al benessere della collettività. ----

----- **Art. 3** -----

----- **Attività strumentali, accessorie e connesse** -----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. ---- Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro: -----

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; -----
- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali; -----
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî; -----
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico; -----
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; -----
- h) istituire premi, borse di studio; -----
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al

perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; -----

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti. -

----- **Articolo 4** -----

----- **Volontari** -----

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. -----

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto. -----

I volontari devono essere iscritti nell'apposito registro tenuto dalla Fondazione. -----

----- **Articolo 5** -----

----- **Patrimonio** -----

Il patrimonio della Fondazione, costituito dalle attività e passività ricomprese nell'art. 2424 c.c., è composto: -----

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, da Partecipanti Istituzionali o da altri Partecipanti; -----

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; ----

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; -----

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio; -----

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. -----

Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile ovvero da beni diversi dal denaro non inferiore a 30.000 (trentamila) euro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio

minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e ss. c.c.. -----

È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. -----

----- **Articolo 6** -----

----- **Fondo di Gestione** -----

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -----

- da eventuali donazioni, conferimenti a titolo gratuito o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; -----

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. -----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. -----

----- **Articolo 7** -----

----- **Esercizio finanziario** -----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio previsionale dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (salvo necessità di prorogare detto termine a 180) giorni il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Comitato di Gestione. ----

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi di legge ed in particolare dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore. -----

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. -----

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

Ove obbligatorio, è redatto il bilancio sociale redatto ai sensi di legge ed in particolare dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore. -----

----- **Articolo 8** -----

----- **Membri della Fondazione** -----

I membri della Fondazione si dividono in: -----

- Fondatore; -----
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti. -----

----- **Articolo 9** -----

----- **Fondatore** -----

È Fondatore la società "Bracco spa" con sede in Milano. ----
Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero anche di ricorrere al mercato del capitale di rischio, la medesima società Fondatore potrà nominare il soggetto che eserciterà le prerogative alla medesima società spettanti previste dal presente statuto. -----

----- **Articolo 10** -----

----- **Partecipanti Istituzionali e Partecipanti** -----

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali", nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio d'Indirizzo (adottata con criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte), le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Consiglio d'Indirizzo medesimo. -----

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti", nominati tali con deliberazione inappellabile del Comitato di Gestione (adottata con criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte), le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Comitato di Gestione stesso ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. -----

La delibera di diniego della qualifica di Partecipante o di Partecipante Istituzionale deve essere motivata e deve essere comunicata agli interessati. -----

Il Comitato di Gestione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. --

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. -----

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata. ----

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **Partecipanti esteri** -----

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti -----
pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero. -----

----- **Articolo 12** -----

----- **Esclusione e recesso** -----

Il Consiglio d'Indirizzo decide l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e il Comitato di Gestione decide l'esclusione dei Partecipanti. L'esclusione di Partecipanti Istituzionali e di Partecipanti può avvenire per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: ----
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; -----
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -----
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. -----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi: -----

- trasformazione, fusione e scissione; -----
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; -----
- ricorso al mercato del capitale di rischio; -----
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- apertura di procedure di liquidazione; -----
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. -----

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione. -----

----- **Articolo 13** -----

----- **Organi della Fondazione** -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio d'Indirizzo; -----
- il Comitato di Gestione; -----
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, ove nominato; -----
- l'*Advisory Board*, ove istituito; -----
- l'Organo di Controllo. -----

----- **Articolo 14** -----

----- **Consiglio d'Indirizzo** -----

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. -----

La composizione sarà la seguente: -----

a) fino a cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Fondatore, e per esso dal suo Presidente, fermo restando quanto previsto all'art. 16 del presente statuto; -----

b) fino a due membri nominati dai membri come sopra designati, scegliendoli anche tra i Partecipanti Istituzionali. -----

Il Consiglio così composto potrà cooptare fino ad altri due membri scegliendoli anche tra i Partecipanti; in tal caso il Consiglio sarà composto da un massimo di nove membri. -----

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione. -----

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. -----

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto. -----

Il Consiglio d'Indirizzo delibera gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Comitato di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. -----

In particolare provvede a: -----

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto; -----

- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale e procedere alla relativa nomina; -

- su proposta del Comitato di Gestione, approvare il budget previsionale, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, se predisposto; -----

- nominare, ove opportuno, il Vice Presidente della Fondazione, su indicazione del Presidente scegliendolo al proprio interno; -----

- nominare, ove opportuno, un segretario del Consiglio d'Indirizzo, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico; -----

- nominare i membri del Comitato di Gestione; -----
- istituire, ove opportuno, l'Advisory Board della Fondazione, ai sensi dell'art. 17 del presente statuto, su proposta e su indicazione del Comitato di Gestione; -----
- nominare i membri dell'Organo di Controllo; -----
- approvare i regolamenti della Fondazione, predisposti dal Comitato di Gestione; -----
- deliberare eventuali modifiche statutarie; -----
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio. -----

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio d'Indirizzo dal Presidente designato. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente e del Vice Presidente, ove nominato, alla convocazione provvederà il Presidente dell'Organo di Controllo. -----

La convocazione del Consiglio d'Indirizzo è effettuata mediante avviso comunicato a tutti i membri del Consiglio d'Indirizzo ed all'organo di controllo, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. -----

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. -----

Il Consiglio d'Indirizzo è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri. -----

La riunione del Consiglio d'Indirizzo può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza del Fondatore. Le deliberazioni sono assunte con

il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza dei membri presenti di spettanza del Fondatore; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri nominati dal Fondatore. -----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio d'Indirizzo dal Presidente designato; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata. -----

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. -----

----- **Articolo 15** -----

----- **Comitato di Gestione** -----

La Fondazione è amministrata dal Comitato di Gestione, composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, compreso il Presidente della Fondazione. -----

I membri del Comitato di Gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. -----

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Comitato, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione. -----

Il Comitato di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Consiglio d'Indirizzo. -----

In particolare il Comitato di Gestione provvede a: -----

- approvare il programma anche pluriennale delle attività; --
- proporre al Consiglio d'Indirizzo i regolamenti della Fondazione; -----

- individuare ed approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione; -----

- istituire dipartimenti, nonché comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività, nominandone i Responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto; -----

- nominare, ove opportuno, un segretario del Comitato di Gestione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico; -----

- nominare il Segretario Generale della Fondazione, scegliendolo al proprio interno ovvero anche tra persone estranee alla Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico; -----

- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina; -----

- proporre al Consiglio d'Indirizzo l'istituzione, ove opportuna, l'Advisory Board della Fondazione, ai sensi dell'art. 17 del presente statuto, indicando anche i membri; -

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; -----

- predisporre le proposte del budget previsionale, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, se predisposto. -

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato di Gestione può delegare, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, cui può attribuire la rappresentanza legale della Fondazione, nei limiti dei poteri a ciascuno di essi delegati. -----

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso, mediante avviso comunicato a tutti i membri del Comitato ed all'organo di controllo, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata per la riunione. -----

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. -----

Il Comitato di Gestione è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri. -----

La riunione del Comitato di Gestione può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

Il Comitato di Gestione è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri

in carica e del Presidente; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia presente il Presidente della Fondazione. -----
Il Comitato di Gestione, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

----- **Articolo 16** -----

----- **Presidente della Fondazione** -----

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato di Gestione, è nominato dal Fondatore. -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato. -----

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. -----

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio d'Indirizzo dal Presidente designato. --

Il primo Presidente della Fondazione, fino a rinuncia, è la Dottoressa Diana Giovanna Maria Bracco. -----

----- **Articolo 17** -----

----- **Advisory Board** -----

L'Advisory Board, ove istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Comitato di Gestione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione. -

L'Advisory Board formula, in collaborazione con il Comitato di Gestione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Comitato di Gestione o il Consiglio d'Indirizzo ne richiedano espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione. -----

Ciascun membro dell'Advisory Board resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni. -----

L'Advisory Board è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. -----

In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, l'Advisory Board è presieduto e convocato dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio d'Indirizzo dal Presidente designato. -----

Il Comitato di Gestione può individuare, all'interno

dell'Advisory Board, il Comitato Scientifico composto da membri dell'Advisory Board stesso, determinandone compiti e funzionamento all'atto dell'istituzione del Comitato. -----

----- **Articolo 18** -----

----- **Organo di Controllo** -----

L'Organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti, secondo la determinazione assunta dal Consiglio d'Indirizzo in sede di nomina. -----

I membri dell'organo di controllo, sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c., e durano in carica sino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

Secondo quanto stabilito dal successivo art. 19, può svolgere la revisione legale dei conti: in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 15. -----

----- **Articolo 19** -----

----- **Revisione legale dei conti** -----

Qualora ricorrano le condizioni per la nomina obbligatoria del revisore legale dei conti, ovvero quando lo ritenga opportuno, il Consiglio d'Indirizzo nomina un incaricato alla revisione legale che dura in carica sino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio successivo alla nomina. -----

Il Consiglio d'Indirizzo può incaricare l'Organo di controllo di esercitare altresì il controllo contabile. -----

----- **Articolo 20** -----

----- **Scioglimento** -----

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 c.c. o per deliberazione del Consiglio d'Indirizzo. -----

In caso di estinzione, il Consiglio d'Indirizzo nomina il liquidatore. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs. 117/17, ove applicabile, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dettate dal Consiglio d'Indirizzo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli. -----

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione,

all'atto dello scioglimento della stessa tornano in
disponibilità dei soggetti concedenti. -----

----- **Articolo 21** -----

----- **Clausola di rinvio** -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le
disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti
in materia. -----

----- **Articolo 22** -----

----- **Norma transitoria** -----

I membri del Consiglio d'Indirizzo, del Comitato di
Gestione, dell'*Advisory Board* in carica alla data di
efficacia delle modifiche statutarie del 2023 rimangono in
carica sino alla naturale scadenza del loro mandato. -----
Mantengono la qualifica di Partecipante Istituzionale o di
Partecipante i soggetti titolari di tale qualifica alla data
di efficacia delle modifiche statutarie del 2023. -----

Milano, 12 giugno 2023 -----

Firmato: Diana Giovanna Maria Bracco -----

Firmato: Roberto Caspani notaio -----

Certifico io sottoscritto dottor Roberto Caspani, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 12 giugno 2023 n. 3488/2222 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 15 giugno 2023 al n. 11575).

Como, 20 luglio 2023

File firmato digitalmente dal notaio Roberto Caspani